



Nanno



Tassullo



Tuenno

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

SCADENZA II^a RATA 18/12/2017

dell'Imposta immobiliare semplice, IM.I.S. istituita con Legge Provinciale n. 14 del 30.12.2014
deliberazione del Commissario straordinario n. 133/2016, n. 262/2016 e del Consiglio comunale n. 4 e 5/2017

COS'E' L'IMIS: E' la nuova imposta in vigore dal 01.01.2015, che si applica solo in provincia di Trento, nata con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e sostituisce l'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.);

SCADENZE: Il pagamento deve essere effettuato in acconto, con scadenza **16/06/2017** e a saldo, con scadenza **18/12/2017**;

MODALITA' DI VERSAMENTO: Il pagamento deve essere eseguito con modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o presso gli uffici postali. Il codice ente da indicare sul Modello per il Comune di Ville d'Anaunia è **M363**;

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO: Non sono dovuti versamenti IMIS qualora l'importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo, risulti essere inferiore o uguale a **15,00. - Euro**;

CHI PAGA: L'IMIS è dovuta dai titolari dei diritti reali (proprietà, usufrutto, diritto di abitazione, enfiteusi, superficie) nonché dal locatario finanziario (leasing) di fabbricati, e dai titolari di diritti reali di aree edificabili, da chiunque possedute. L'abitazione principale, tranne quelle di categoria A1 - A8 e A9, e le relative pertinenze (massimo due) è **esente**.

ALIQUOTE 2017:

- **3,50‰ (tre/50 per mille)** per l'abitazione principale avente categoria A1, A8 e A9 e massimo DUE pertinenze;
- **2,00‰ (due/100 per mille)** per gli immobili strumentali all'attività agricola;
- **5,50‰ (cinque/50 per mille)** per i fabbricati inclusi nelle categorie A10, C1, C3 e D2;
- **7,40‰ (sette/40 per mille)** per i fabbricati aventi la seguente categoria catastale: D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9;
- **8,95‰ (otto/95 per mille)** per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;

ABITAZIONE PRINCIPALE E' ESENTE, ad eccezione delle categorie A1 - A8 - A9, e le relative pertinenze (massimo due di categoria C2 - C6 - C7). E' considerata abitazione principale il fabbricato dove il **possessore e il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non è ammessa l'esistenza di due abitazioni principali per i



Nanno



Tassullo



Tuenno

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

coniugi uniti ancora da vincolo matrimoniale, anche se pongano la residenza anagrafica nei due fabbricati in modo scisso;

NON E' PIU' PREVISTA ALCUNA AGEVOLAZIONE: per gli alloggi in proprietà di italiani residenti all'estero, che costituiscono la loro prima abitazione in Italia;

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A1 - A8 - A9: €. 339,28.- rapportata ai mesi di permanenza della condizione di abitazione principale;

BENI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA: sono soggetti all'aliquota agevolata del 2%. Ai fini del calcolo della base imponibile, è prevista **una deduzione dalla rendita catastale pari ad Euro 1.500,00.- per ogni unità immobiliare.**

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE: Sono assimilate all'abitazione principale:

1. l'unità immobiliare posseduta da soggetto che acquisisce la residenza in casa di riposo o istituto sanitario se, al momento del cambio di residenza, era qualificata come "abitazione principale" dello stesso soggetto, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014, a condizione che la stessa non risulti locata o che comunque non derivi un utile economico per il possessore ora ricoverato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7.
2. le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
3. la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. il fabbricato abitativo assegnato al genitore a cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
5. il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia...), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

AREE EDIFICABILI: **NON** sono più previste **ESENZIONI** per le aree edificabili di proprietà degli imprenditori agricoli. I valori ai fini IM.I.S. e le relative percentuali di riduzione e abbattimento delle aree edificabili sono state approvate con deliberazione del Commissario n. 262 del 26.04.2016.

FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE "D": L'imposta dei fabbricati del gruppo catastale D deve essere versata **INTERAMENTE AL COMUNE.**



Nanno



Tassullo



Tuenno

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE SUL MODELLO F24: I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'Imposta immobiliare semplice sono i seguenti:

CODICE 3990: IMIS - Imposta immobiliare semplice su **abitazioni principale, fattispecie assimilate e pertinenze.**

CODICE 3991: IMIS - Imposta immobiliare semplice per **altri fabbricati abitativi.**

CODICE 3992: IMIS - Imposta immobiliare semplice per **altri fabbricati.**

CODICE 3993: IMIS - Imposta immobiliare semplice per **aree edificabili.**

In caso di ravvedimento operoso, cioè pagamento oltre la scadenza, **le sanzioni e gli interessi** vanno versati con il **CODICE 3996**

CODICE ENTE PER IL MODELLO F24: **M363**

LA BASE DI CALCOLO: Per le **aree edificabili** la base imponibile è costituita dal valore in commercio del terreno, al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Il Comune di Ville d'Anaunia ha deliberato i valori, al metro quadrato, delle varie tipologie di aree così come risultanti da delibera del Commissario straordinario n. 262 del 26.04.2016.

Per i **fabbricati**, il valore su cui calcolare il nuovo tributo, è dato dalla rendita catastale, moltiplicata per i vari coefficienti che risultano essere i seguenti;

- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo **A**, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale **A10** e nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** ;
- 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C/3, C/4 e C/5**;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10 e D/5**;
- 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**;
- 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**.

La base imponibile va quindi moltiplicata per l'**aliquota** (come sopra indicato) in funzione dell'utilizzo dell'immobile. L'imposta così determinata va poi rapportata alla **quota ed al periodo** di possesso.

Il Comune di Ville d'Anaunia ha già provveduto ad inviare a tutti i contribuenti il Modello F24 precompilato, con allegato il prospetto indicante gli immobili posseduti. Qualora si riscontrassero delle discordanze rispetto alla situazione reale, il contribuente è pregato di rivolgersi all'Ufficio Tributi comunale - Sportello di Nanno - 0463/451191 interno 3 - elisabetta.bergamo@comune.villedanaunia.tn.it - daniela.pellegrini@comune.villedanaunia.tn.it per segnalare le varie incongruenze.